

STATUTO

AUTOSTRADA DEL MOLISE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOBASSO CB VIA GENOVA 11

Numero REA: CB - 120279

Codice fiscale: 01592480709

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. 18.023/9.038

STATUTO

di "AUTOSTRADA DEL MOLISE SPA"

Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile ed ai fini di cui all'art. 2, comma 289, della legge finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007 n°244) una Società per azioni denominata "AUTOSTRADA DEL MOLISE SPA".

Art. 2 Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, di tutte le funzioni e di tutti i poteri ad essa trasferiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 2, comma 289, della legge finanziaria 2008 al fine della realizzazione e della gestione di infrastrutture autostradali ed in particolare dell'autostrada A 14-Al Termoli-San Vittore (l'Opera).

2.2 In relazione a quanto sopra, la Società assumerà tutte le iniziative necessarie, utili e/o opportune per procedere all'attuazione dell'oggetto sociale, anche in attuazione di eventuali convenzioni, accordi e/o atti di qualsiasi natura sottoscritti con ANAS S.p.A. e con altri soggetti pubblici e/o privati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Società, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, potrà:

(i) assumere ogni iniziativa preordinata e/o connessa all'ac-

	quisizione di finanziamenti inerenti l'Opera in sede comuni-	
	taria e/o nazionale;	
	(ii) assumere ogni iniziativa preordinata e/o connessa alla	
	partecipazione di capitale privato alla realizzazione dell'O-	
	pera secondo parametri economico - finanziari condivisi tra	
	il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Molise e ANAS	
	S.p.A.;	
	(iii) assumere ogni iniziativa preordinata e/o connessa	
	all'espletamento, completamento e/o attuazione di ogni e	
	qualsiasi procedura di gara relativa alla progettazione e/o	
	realizzazione dell'Opera;	
	(iv) assumere ogni iniziativa preordinata e/o connessa alla	
	esecuzione e collaudo dell'Opera;	
	(v) assumere ogni iniziativa preordinata e/o connessa alla	
	gestione dell'Opera e/o alla vigilanza della gestione dell'O-	
	pera.	
	2.3 La Società può compiere altresì in Italia e all'estero	
	tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	
	mobiliari ed immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi	
	compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fideius-	
	sioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque	
	connesse e/o strumentali all'oggetto sociale.	
	Qualsiasi attività finanziaria di cui sopra non può essere e-	
	sercitata nei confronti del pubblico.	
	Art. 3 Sede	

	3.1 La Società ha sede in Campobasso.
	All'Organo amministrativo è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio regionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia e all'estero.
	3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.
	Art. 4 <u>Durata</u>
	La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.
	Art. 5 <u>Capitale</u>
	Il capitale sociale è di euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 3.000.000 (tremilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.
	Art. 6 <u>Aumento di Capitale</u>
	L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla

	data della deliberazione.	
	Art. 7 <u>Azioni</u>	
	7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro posses-	
	sore eguali diritti.	
	Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un	
	voto.	
	7.2 In relazione alle finalità perseguite dalla Società, le	
	azioni non sono trasferibili.	
	Art. 8 <u>Obbligazioni</u>	
	8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni	
	nominative ed al portatore.	
	8.2 La Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai	
	limiti di cui all'art. 2412 del Codice Civile, sussistendone	
	i presupposti di legge.	
	8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire al-	
	l'Organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più	
	volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino ad un	
	ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni	
	dalla data della deliberazione.	
	Art. 9 <u>Finanziamenti dei soci</u>	
	La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finan-	
	ziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peral-	
	tro libera. In caso di versamenti in conto capitale le rela-	
	tive somme potranno essere destinate a copertura di eventuali	
	perdite ovvero ad aumento del capitale, previa delibera	

dell'Assemblea straordinaria.	
Art. 10 <u>Assemblea degli azionisti</u>	
10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.	
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centotanta giorni qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.	
Art. 11 <u>Convocazione dell'Assemblea</u>	
11.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nel Comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.	
11.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:	

	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare	
	le attività di cui al successivo art. 13;	
	- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione	
	sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere,	
	ricevere e visionare documenti.	
	11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si	
	intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente	
	il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.	
	11.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente	
	dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti	
	presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati.	
	Analogamente facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo	
	svolgimento delle proprie funzioni.	
	11.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il	
	luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti	
	all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli	
	amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante	
	ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomanda-	
	ta, telegramma, fax o posta elettronica - atti a garantire la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con te-	

	legramma, fax posta elettronica da spedirsi almeno 8 giorni	
	prima. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il	
	giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato	
	per la prima convocazione.	
	11.6 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero	
	capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei com-	
	ponenti in carica del Consiglio di Amministrazione - o l'Am-	
	ministratore Unico - e la maggioranza dei componenti in cari-	
	ca e del Collegio Sindacale.	
	11.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser da-	
	ta tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sin-	
	dacale non presenti nell'adunanza assembleare.	
	Art. 12 <u>Partecipazione all'Assemblea</u>	
	12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta	
	il diritto di voto.	
	12.2 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea me-	
	diate delega scritta conferita nel rispetto di quanto previ-	
	sto dall'art. 2372 del Codice Civile.	
	Art. 13 <u>Presidenza dell'Assemblea</u>	
	13.1 L'Assemblea è presieduta - a seconda della composizione	
	dell'Organo amministrativo - dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in assenza del	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione è presieduta	

	dall'Amministratore Delegato, ovvero in mancanza di questi,	
	da persona designata dall'Assemblea stessa.	
	In assenza o impedimento dell'Amministratore Unico l'Assem-	
	blea elegge il proprio Presidente.	
	13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui	
	all'art. 2371 del Codice Civile.	
	13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato	
	dall'Assemblea o da un Notaio.	
	Art. 14 <u>Deliberazioni dell'Assemblea</u>	
	14.1 Le deliberazioni, per le assemblee ordinarie, sia in	
	prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con	
	le maggioranze richieste dalla legge.	
	Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno esse-	
	re prese sia in prima che in seconda convocazione con la mag-	
	gioranza richiesta di cui all'art. 2368 del Codice Civile.	
	14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve esse-	
	re redatto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.	
	14.3 Spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio	
	di Amministrazione ad attribuire deleghe al Presidente, se	
	persona diversa dall'Amministratore Delegato.	
	Art. 15 <u>Sistemi di amministrazione, controllo e revisione le-</u>	
	<u>gale dei conti</u>	
	La Società è amministrata - a scelta dell'Assemblea - da un	
	Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale,	

	mentre l'attività di revisione legale dei conti è affidata a	
	società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposi-	
	to Registro istituito ai sensi di legge.	
	Art. 16 <u>Consiglio di Amministrazione</u>	
	16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero	
	da cinque componenti, tra cui il Presidente eletti dall'As-	
	semblea che ne determina il numero. Non è consentita la nomi-	
	na di un Vicepresidente.	
	La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicu-	
	rare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari	
	vigenti in materia di equilibrio tra i generi.	
	16.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordina-	
	ta al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina norma-	
	tiva e regolamentare vigente in materia, ed in particolare:	
	- i Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso	
	di esperienza almeno quinquennale in attività di tipo profes-	
	sionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di	
	presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende	
	pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono es-	
	sere analoghe a quelle della Società;	
	- non possono ricoprire l'incarico di Consigliere di Ammini-	
	strazione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di	
	ineleggibilità o di decadenza:	
	1) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta	
	causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di	

	amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di	
	condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previ-	
	sti:	
	a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finan-	
	ziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di	
	mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;	
	b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio	
	decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica	
	amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimo-	
	nio, contro l'ordine pubblico, contro l'economica pubblica	
	ovvero in materia tributaria;	
	d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura pe-	
	nale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della	
	Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.	
	2) Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione	
	del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone	
	il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al prece-	
	dente punto 1), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sen-	
	tenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolo-	
	sa di un danno erariale.	
	3) Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ri-	
	cevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del	
	decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei de-	
	litti di cui al precedente punto 1), lettere a), b), c) e d),	

	ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la	
	commissione dolosa di un danno erariale devono darne immedia-	
	ta comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo	
	di riservatezza. Il Consiglio di amministrazione verifica,	
	nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni	
	successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti	
	di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi	
	indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di	
	deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'ammi-	
	nistratore, formulando al riguardo una proposta motivata che	
	tenga conto di un possibile preminente interesse della so-	
	cietà alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non	
	deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo de-	
	cade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza di-	
	ritto al risarcimento danni.	
	4) Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, co-	
	stituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per	
	giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle fun-	
	zioni di amministratore con deleghe operative la situazione	
	di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da	
	rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito	
	del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311,	
	comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il de-	
	corso dei relativi termini di instaurazione.	
	5) Agli effetti delle disposizioni di cui al presente artico-	

	lo la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'arti-	
	colo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla	
	sentenza di condanna.	
	Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.	
	Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro	
	trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto so-	
	pravvenuto.	
	In caso di Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di	
	Amministrazione ai sensi della disposizione di cui al presen-	
	te comma sono svolte dall'organo di controllo.	
	Gli Amministratori nominati durano in carica per tre esercizi	
	e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro	
	mandato e sono rieleggibili anche più volte.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Ammi-	
	nistratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla lo-	
	ro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e nel rispetto	
	di quanto previsto dal presente articolo.	
	Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza	
	degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consi-	
	glio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà	
	convocare, entro 15 giorni, l'Assemblea per le nuove nomine.	
	Il Consiglio di Amministrazione dimissionario resterà in ca-	
	rica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al rin-	
	novo dell'Organo e sarà intervenuta l'accettazione da parte	

	di oltre la metà dei nuovi Amministratori; sino a tale momen-	
	to il Consiglio potrà compiere unicamente gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di inerzia da parte del Consi-	
	glio di Amministrazione provvede il Collegio sindacale ai	
	sensi dell'art. 2386, V comma, del Codice Civile.	
	16.3 Alla cessazione degli Amministratori ed alla loro sostit-	
	uzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Ci-	
	vile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.	
	Art. 17 <u>Presidente</u>	
	17.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non lo abbia fatto	
	l'Assemblea, elegge, ai sensi dell'art. 2380 bis del Codice	
	Civile, un Presidente.	
	17.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario an-	
	che estraneo al Consiglio stesso.	
	17.3 Il Presidente:	
	a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi	
	dell'art. 21.1 dello Statuto e tiene i rapporti istituzionali	
	non pertinenti all'ordinaria attività della Società;	
	b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art.	
	13.1 dello Statuto;	
	c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sen-	
	si degli artt. 18.1 e 18.3 dello Statuto.	
	Art. 18 <u>Riunioni e convocazioni dell'Organo amministrativo</u>	
	18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo	

	giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando	
	le materie da trattare, da almeno due dei suoi componenti o	
	dal Collegio Sindacale.	
	18.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta	
	con lettera raccomandata a.r., telegramma o posta elettroni-	
	ca, con prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti il luo-	
	go, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi alme-	
	no otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei	
	casi di urgenza, con telegramma o posta elettronica, con pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno due giorni	
	prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo,	
	presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 dello	
	Statuto.	
	18.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal con-	
	sigliere più anziano in carica, ovvero, in caso di assenza di	
	questi, dal consigliere più anziano di età.	
	18.4 Le riunioni possono essere tenute in teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possa-	
	no essere identificati e individuati in ciascun momento del	
	collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussio-	
	ne, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di in-	
	tervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti,	
	nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi	

	requisiti, ill'Organo amministrativo si considera tenuto nel	
	luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del-	
	l'Organo amministrativo ed il Segretario.	
	Art. 19 <u>Gestione della Società</u>	
	19.1 La gestione della Società spetta esclusivamente all'Or-	
	gano Amministrativo.	
	19.2 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono va-	
	lide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri	
	presenti.	
	19.3 Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministra-	
	tore Delegato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria Amministrazione inerenti l'esecuzione dell'at-	
	tività sociale, non riservati al Presidente e al Consiglio di	
	Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, nonché l'as-	
	sunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ri-	
	tenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	Per l'esercizio dei poteri delegati all'Amministratore Dele-	
	gato spetta la legale rappresentanza della Società.	
	Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso	
	previsto al precedente art. 14.3 possono essere attribuire	
	deleghe dal Consiglio di Amministrazione.	
	Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio	
	di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli	

	2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter, e 2506 bis del	
	Codice Civile.	
	Fermi restando i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione conferiti all'Amministratore Delegato, vengono ri-	
	servate al Consiglio di Amministrazione, che delibera con il	
	voto favorevole di almeno quattro consiglieri su cinque, nel	
	caso sia composto da cinque componenti, ovvero all'unanimità,	
	nel caso sia composto da tre componenti, le seguenti materie:	
	- linee di indirizzo strategico della Società;	
	- stipula di convenzioni con soggetti pubblici diversi dalla	
	Regione e da ANAS;	
	- approvazione piano industriale, piano degli investimenti e	
	piano programmatico annuale;	
	- approvazione budget aziendale;	
	- assunzione di finanziamenti e mutui;	
	- approvazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea dei	
	soci;	
	- decisioni concernenti gli adeguamenti statutari a disposi-	
	zioni normative;	
	- rilascio di garanzie attive;	
	- atti dispositivi del patrimonio sociale;	
	- conferimento, modifica e revoca dei poteri degli organi di	
	amministrazione.	
	19.4 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da	
	quelli previsti dalle norme generali in materia di società.	

	Art. 20 <u>Amministratore Unico</u>	
	Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano - ove non espressamente	
	già indicati dal presente statuto - i poteri e le facoltà che	
	il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.	
	Art. 21 <u>Rappresentanza</u>	
	21.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a	
	terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico.	
	21.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri a	
	lui conferiti.	
	Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società	
	possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi	
	procure speciali per singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 22 <u>Remunerazione degli Amministratori</u>	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spettano i compensi nella misura determinata	
	dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per	
	gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione	
	dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute	
	in ragione dell'espletamento dell'incarico. E' in ogni caso	
	fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di	

	risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trat-	
	tamenti di fine mandato.	
	Art. 23 <u>Direttore Generale</u>	
	L'Assemblea degli azionisti può nominare su proposta dell'Am-	
	ministratore Delegato - o dell'Amministratore Unico - un Di-	
	rettore Generale determinandone mansioni, poteri e retribu-	
	zioni.	
	Art. 24 <u>Sindaci</u>	
	24.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi,	
	tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due	
	sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale de-	
	ve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della	
	normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa pre-	
	visti. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e	
	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.	
	L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al posses-	
	so dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e rego-	
	lamentare vigente in materia. In particolare, tutti i sindaci	
	devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei	
	conti istituito ai sensi di legge.	
	24.2 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea	
	all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rim-	
	borso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'inca-	
	rico. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni	

	di presenza.	
	24.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute	
	in audio conferenza o in audio-video conferenza, a condizione	
	che tutti i partecipanti possano essere identificati e indi-	
	viduati in ciascun momento del collegamento, e sia loro con-	
	sentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo	
	reale.	
	Art. 25 <u>Doveri del Collegio Sindacale</u>	
	Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di	
	cui all'art. 2403, primo comma, del Codice Civile.	
	Art. 26 <u>Revisione legale dei conti</u>	
	26.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata	
	da una società di revisione iscritta nel registro istituito	
	ai sensi di legge.	
	26.2 L'incarico della revisione legale è conferito dall'As-	
	semblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la qua-	
	le determina il corrispettivo spettante alla società di revi-	
	sione per l'intera durata dell'incarico.	
	26.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rin-	
	novabile.	
	26.4 La società incaricata della revisione legale esercita le	
	funzioni previste per legge	
	Art. 27 <u>Esercizio sociale e bilancio</u>	

